



GIUNTA REGIONALE

“SERVIZIO CONTROLLI E ANTICORRUZIONE” – CAP

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA

responsabile.anticorruzione@regione.abruzzo.it

Via Leonardo da Vinci, 6 – 67100 L'AQUILA – Tel. 0862/363287 - 363236 - 3558

Prot. nr. 193245/21

L'Aquila, li 07/05/2021

Ai Sig.ri Direttori dei Dipartimenti Regionali

Ai Sig.ri Dirigenti dei Servizi Autonomi

Ai Sig.ri Dirigenti dei Servizi Regionali

All' Ufficio di Diretta Collaborazione del Presidente G.R.

Al personale delle Segreterie politiche degli Assessori Regionale

e p.c. All'Organismo Indipendente di valutazione (OIV)

Oggetto: D.G.R. n. 189 del 31/03/2021 recante: *“Adozione, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021/2023 di cui alla Legge n. 190/2012, art. 1 comma 8”.*

Con D.G.R. n. 189 del 31/03/2021, la Giunta Regionale ha *adottato* il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023 pubblicato a seguito della citata adozione sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione *Amministrazione Trasparente*, sottosezione *Altri Contenuti – Prevenzione della Corruzione*.

Il PTPCT 2021/2023, in una linea di tendenziale continuità con il PTPCT 2020/2022 mira a rendere *sistematico* il processo di prevenzione del rischio e ne descrive la strategia ed il programma delle attività volte all'effettività delle misure.

Nel corso del procedimento di formazione del vigente Piano, in uno ai necessari aggiornamenti per documentare gli interventi realizzati nel corso dell'anno 2020 in relazione ad alcune misure ed istituti previsti in materia di anticorruzione, si è altresì proceduto a dare atto dei risultati del monitoraggio sull'applicazione delle Misure Anticorruptive.

Con riguardo alla metodologia per la valutazione del rischio, nel PTPCT 2021/2023, viene confermata, in via generale, una stima del livello di rischio che, prudenzialmente, si riporta nuovamente alle scelte operate dalla L. 190/2012, e già enunciate nel PTPCT 2021/2022, con l'intento di non determinare una sottovalutazione del rischio nelle more della definizione del nuovo approccio valutativo indicato dall'Autorità nel PNA 2019, laddove viene specificato che ove non *“sia stato possibile affrontare in modo compiuto il nuovo approccio valutativo del rischio, incentrato su una tipologia di misurazione qualitativa, come illustrata nell'allegato 1, del PNA 2019, tale nuovo approccio sarà applicato in modo graduale e, comunque, a partire dall'adozione del PTPCT 2021/2023”* (Allegato 1, Paragrafo 4.2, pagina 3).

L'obiettivo che la strategia di gestione del rischio intende perseguire mira, nel segno delle indicazioni contenute nel PNA 2019 a raggiungere gradualmente un sistema di

misurazione che non sia più solo il frutto di una valutazione operata dalle strutture, ma che fondi la “pesatura” degli eventi rischiosi da un lato, sulla scorta delle indicazioni fornite dall’Autorità ed al contempo sia costruito su un modello sostenibile per l’organizzazione dell’Ente.

Con riguardo alla individuazione delle Misure di mitigazione del rischio corruttivo, che occupano un posto centrale nell’attività di monitoraggio, anche il PTPCT 2021/2023 ha previsto l’applicazione generalizzata delle misure obbligatorie a tutti i processi con previsione delle corrispondenti azioni previste per il trattamento dei rischi correlati.

Anche il PTPCT 2021/2023, allo scopo di superare un approccio puramente formale alla gestione del rischio, prevede un’unica sessione di monitoraggio (15/11/2021) volta a semplificare la mole di incombenze a carico degli uffici ed a fornire in concreto una risposta di sistema al fenomeno della corruzione.

Fatte queste premesse di ordine generale il PTPCT 2021/2023 prevede due ordini di Misure anticorruptive: le Misure Specifiche di cui all’*Allegato A* e le Misure Generali di cui all’*Allegato B*.

Con riguardo alle Misure “specifiche” le stesse, elaborate dal RPCT sulla base dell’analisi organizzativa svolta e della valutazione dei rischi associati alle singole fasi, hanno ad oggetto interventi mirati per il trattamento degli eventi rischiosi.

Nell’*Allegato A* del PTPCT 2021/2023 sono state illustrate le attività di gestione svolte da ciascun Dipartimento con l’indicazione delle macro-tipologie di trattamento scelte in corrispondenza delle diverse aree di rischio.

Rinviando ad una più attenta lettura del PTPCT 2021/2023, in questa sede meritano di essere citate alcune delle Misure in corrispondenza di Aree considerate a maggiore rilevanza dal punto di vista della gestione dei rischi corruttivi.

In corrispondenza dell’*Area Generale n. 4 (Provvedimenti Ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)*, di cui al menzionato *Allegato A*, è stato attribuito il Livello di Rischio *Medio/Alto*. In questa ipotesi si è ritenuto di poter implementare le azioni di trattamento del rischio corruttivo attraverso la programmazione (Triennio 2021/2023) di “*Controlli a campione sui requisiti per il riconoscimento di benefici e/o di vantaggi economici*”.

Tale misura è stata ritenuta appropriata anche per l’*Area Generale n.10 (Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali)* cui pure è stato attribuito il livello di Rischio *Medio/Alto* ed in cui è stata inserita la ulteriore misura della “*Verifica a campione sulla qualità dei controlli di primo livello*”.

Anche nel PTPCT 2021/2023 si è ritenuto di dover dare adeguata rilevanza ad un settore come quello della “*Gestione dei Rifiuti*” (*Area Specifica n.12*) che si presenta, rispetto ad altri ambiti di attività in cui è coinvolta la pubblica amministrazione, caratterizzato da particolare complessità normativa ed organizzativa in conseguenza della varietà dei livelli istituzionali coinvolti e della intrinseca difficoltà tecnica della disciplina giuridica ed a cui, pertanto, è stato attribuito il livello di Rischio *Medio/Alto*.

A tal riguardo, occorre ricordare che in conseguenza delle carenze riscontrate nella Mappatura dei processi svolta in seno ai vari PTPCT dei diversi Enti e dell’aspetto di maggiore criticità nella elaborazione dei piani di prevenzione della corruzione da parte delle Regioni in applicazione della L. 190/2012, che si è dimostrato essere, in questi anni, quello di gestione del rischio corruttivo nelle attività connesse alla gestione dei rifiuti, l’ANAC ha fornito dettagliate Linee Guida sulla materia all’interno del Piano Nazionale Anticorruzione 2018.

Per quanto sopra, sono state declinate in maniera più dettagliata le attività riferite al complesso ciclo della gestione dei rifiuti, dalla pianificazione al sistema delle autorizzazioni, al quadro dei controlli. In consonanza con le indicazioni contenute nel PNA 2018, il PTPCT 2021/2023, in relazione all’*Area Specifica n.12* riservata alla Gestione dei rifiuti suggerisce l’adozione di misure necessarie affinché i sistemi di gestione privilegino la preparazione per il

riutilizzo, il riciclaggio o altre operazioni di recupero di rifiuti, prevedendo che i rifiuti siano sottoposti ad operazioni di smaltimento solo in subordine alle citate forme di gestione.

Anche in tema di *Contratti Pubblici* di cui all'*Area Generale n.1*, con livello di Rischio *Medio/Alto* l'approccio del vigente Piano è stato quello di delineare delle Misure Trasversali in corrispondenza di ogni fase del Processo.

L'attenzione è stata così rivolta segnatamente alla fase della *Programmazione*, in cui è stato previsto l'Obbligo di programmare le procedure per l'acquisto di beni e servizi con un congruo anticipo rispetto alla scadenza dei contratti vigenti, al fine di evitare il ricorso alla proroga dei contratti in essere; come pure, ad esempio, l'evidenza delle motivazioni a supporto della concessione di proroghe nei termini di presentazione offerte, nell'ambito delle attività volte alla Selezione del contraente.

Nel rinviare alle più dettagliate previsioni contenute nell'*Allegato A*, del PTPCT in questa sede viene, da ultimo, segnalata la previsione, all'interno delle procedure degli *Affidamenti in house*, della Misura volta a dare rilievo ad una articolata motivazione nel provvedimento di affidamento del servizio, in cui venga data evidenza: della sussistenza di oggettive ragioni di urgenza, non imputabili a ritardi della P.A. nell'indizione della gara; della circostanza che una prima gara ad evidenza pubblica sia andata deserta, oppure che si tratti di attività segretate; dei benefici per la collettività per la forma di gestione prescelta; della qualità del servizio ed ottimale impiego delle risorse pubbliche; del confronto con i prezzi operati in regime di concorrenza (Art. 192, comma 2, D.Lgs. n.50/2016).

Con riguardo alle Misure generali di cui all'*Allegato B (MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE A CARICO DI TUTTE LE STRUTTURE REGIONALI)* che si caratterizzano per la capacità di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, intervenendo in modo trasversale sull'intera amministrazione, le stesse riguardano in generale tutti quei presidi posti a salvaguardia della imparzialità e della trasparenza delle attività istituzionali volte alla cura degli interessi della collettività generalizzata.

E' questa la sede per evidenziare che la delibera n. 189 del 31/03/2021 di adozione del PTPCT 2021/2023 ha inserito, quale parte integrante e sostanziale della deliberazione, una "Postilla" con la quale vengono apportate modifiche all'*Allegato B* in relazione alla Misura "MG/7" afferente le verifiche in ordine alla insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità per il conferimento di incarichi da parte della Giunta o del Presidente della Regione, ai sensi del D.Lgs. n.39/2013 (art. 20, commi 1 e 2).

Deve essere a tal riguardo precisato che "*l'ADDE*" inserito nell'atto deliberativo non ha alcuna efficacia modificativa rispetto alla Misura MG/7 di cui all'*Allegato "B"* del PTPCT 2021/2023, nella parte relativa ai Decreti di nomina del Presidente della Giunta Regionale e, dunque, affinché possano trovare concreta attuazione le modalità di realizzazione della Misura medesima, le attività di verifica saranno puntualmente espletate in conformità alle previsioni contenute nel Piano, così come strutturato e proposto dal RPCT. Tutte le superiori considerazioni e circostanze sono state debitamente evidenziate nella nota informativa del RPCT di cui al prot. 182794 del 03/05/2021 indirizzata al sig. Presidente della Giunta Regionale ed agli Assessori regionali.

Tra le misure previste nell'*Allegato B* particolare importanza, tra le altre, rivestono ad esempio l'*Astensione in caso di Conflitto di interessi*; le disposizioni in materia di *Inconferibilità ed incompatibilità di incarichi* di cui al D.lgs. 39/2013; il *Conferimento e autorizzazione degli incarichi* (Art. 53 del D.Lgs. 165/2001) e la *Rotazione del personale dirigenziale e non*.

Con riguardo a quest'ultima Misura è opportuno in questa sede rammentare che con D.G.R. n. 264 del 14/05/2020 avente ad oggetto: "*Criteri e modalità per la rotazione dei dirigenti della Giunta della Regione Abruzzo (in applicazione della Legge n. 190/2012 e del PTPCT vigente della Regione) – Nuova Approvazione*", la Giunta Regionale ha regolamentato le modalità di applicazione della misura della rotazione ai dirigenti della Giunta regionale. Nel citato

Disciplinare, inoltre, la durata massima degli incarichi dirigenziali è correlata al rischio di corruzione specifico dei singoli processi ed il livello di rischio è articolato su tre fasce: Rischio specifico ALTO; MEDIO; BASSO in corrispondenza delle quali è indicata la *durata massima* degli incarichi dirigenziali.

E' importante, inoltre, annotare che tra le previsioni del disciplinare è stata inserita quella relativa al c.d. *cooling off period* - periodo di raffreddamento, formalmente indicata dal RPCT tra le prescrizioni operative di cui alla già menzionata circolare prot. n. 58310 del 27/02/2020. La prescrizione appena indicata è tesa ad inibire al dirigente a cui, in applicazione della misura della rotazione è stato assegnato altro incarico, di svolgere prima che sia decorso un determinato arco temporale dalla rotazione, quelle attività collegate al ruolo di responsabilità della struttura che possono potenzialmente produrre relazioni particolari tra amministrazione e cittadini/fornitori/prestatori di servizio, con il pericolo dell'affermarsi di situazioni di privilegio.

In applicazione del principio testé enunciato, al paragrafo 7.2, lett. c) dell'Allegato 1 alla prefata D.G.R. 264/2020 è testualmente stabilito: *“il Dirigente che ha svolto il proprio incarico per la durata massima stabilita dal Disciplinare non potrà essere assegnato alla cura dei medesimi processi prima che siano trascorsi due anni dalla intervenuta scadenza”*.

In ordine poi all'*Astenzione in caso di conflitto di interessi*, come già precisato, le norme che si occupano di evitare il conflitto di interessi costituiscono una manifestazione del principio di imparzialità previsto all'art. 97 della Costituzione, la quale pone già solide basi per sviluppare la regola d'imparzialità, a cominciare dal dovere di esclusività di cui all'art. 98 Cost. per poi passare all'art. 54 commi 1 e 2 che impongono al dipendente di adempiere alle pubbliche funzioni con disciplina ed onore. A livello di legislazione ordinaria vanno in questa sede richiamate le disposizioni contenute nel Codice di comportamento (D.P.R. 62/2013) agli art. 6, comma 2 e art. 7, che costituiscono una declinazione dell'art. 6-bis della L. 241/1990.

In questa occasione è sufficiente richiamare l'attenzione sulla circostanza che la ratio perseguita dal legislatore con le invocate norme sul conflitto di interessi è quella di apprestare una *tutela anticipata* prevedendo che il funzionario debba astenersi dallo svolgimento di una determinata attività quando nello svolgimento di una determinata funzione potrebbe avere l'opportunità di *anteporre* un interesse personale di qualsiasi natura al proprio obbligo professionale.

Al termine di questa sommaria disamina certamente utile ma non esaustiva, si ritiene di dover precisare che con riguardo alla *Inconferibilità/ incompatibilità degli incarichi* ex D.Lgs. 39/2013, in ragione dei compiti di vigilanza ed accertamento previsti in capo al RPC secondo il disposto di cui all'art. 15 del Decreto, con successiva Circolare operativa dello scrivente verranno illustrate nel dettaglio le modalità di svolgimento della precipua funzione di vigilanza per verificare l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità con conseguente contestazione delle stesse.

Con riferimento **all'attuazione degli Obblighi di Trasparenza**, nel PTPCT 2021/2023 resta confermata l'impostazione del precedente Piano con i sottoelencati Allegati: “Allegato C Trasparenza” che costituisce elenco e scadenziario degli obblighi di pubblicazione, con l'individuazione dei relativi responsabili tenuti alla pubblicazione o aggiornamento dei dati;

“Allegato D per il monitoraggio degli Accessi civici”, costituito da 2 pagine o sezioni: una dedicata alle istanze di accesso civico generalizzato (art. 5, co. 2 del D.Lgs.33/2013), l'altra dedicata alle istanze di accesso civico semplice (art. 5 comma 1). Detto Allegato è finalizzato alla comunicazione semestrale al RPCT (15 luglio 2021 per il primo semestre e 15 gennaio 2022 per il secondo) delle istanze di accesso civico ricevute da ogni Struttura nel semestre di riferimento, anche ai fini dell'aggiornamento del Registro degli Accessi.

➤ “ALLEGATO C TRASPARENZA” AL PTPCT 2021-2023 - NOVITÀ INTRODOTTE

E INDICAZIONI OPERATIVE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

L'*Allegato C Trasparenza* rappresenta la parte più rilevante del Piano per quanto concerne gli adempimenti di trasparenza. Esso è redatto in conformità all'Allegato 1 alla Delibera ANAC n. 1310 del 28/12/2016: "*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*" e riporta l'elenco puntuale degli obblighi e dei termini di pubblicazione nonché delle Strutture della Giunta Regionale tenute a tali adempimenti, aggiornate a seguito della riorganizzazione della macrostruttura operata nel 2020.

L'*Allegato C Trasparenza* al PTPCT 2021/2023 non ha subito variazioni derivanti da modifiche normative. Tuttavia, rispetto al corrispondente Allegato al precedente PTPCT 2020/2022, presenta comunque delle differenze che si ritiene utile evidenziare, quali l'inserimento nella colonna 8 delle modalità operative di pubblicazione e del Servizio Responsabile degli applicativi tecnici (Servizio Informatica e Statistica - DPB012), ciò al fine di semplificare gli adempimenti a carico delle strutture.

Con riferimento alla TEMPISTICA DI PUBBLICAZIONE (colonna 6) si forniscono le seguenti indicazioni:

- nel caso di *aggiornamento tempestivo*, la pubblicazione deve effettuarsi entro il termine massimo di 20 giorni decorrenti dal momento in cui il documento, il dato o l'informazione sia perfezionato o entri in possesso della struttura competente alla pubblicazione;
- nel caso di *aggiornamento trimestrale/semestrale/annuale* la pubblicazione deve essere effettuata entro il termine massimo di 20 giorni successivi alla scadenza, rispettivamente, del trimestre/semestre/annualità;
- nel caso in cui viene indicato un *intervallo di tempo* (es. 3 mesi), il dato deve essere pubblicato entro tale periodo massimo.

➤ **PUBBLICAZIONE E AGGIORNAMENTO dei CURRICULA e delle DICHIARAZIONI ANNUALI a carico di Direttori, Dirigenti e Titolari di Posizioni Organizzative.**

Con il PTPCT 2021/2023 è stata modificata la modalità di pubblicazione e di aggiornamento dei curricula e delle Dichiarazioni annuali a carico dei Direttori, Dirigenti e Titolari di Posizioni Organizzative. Nello specifico i documenti sopra indicati dovranno essere caricati dal personale interessato (ovvero Direttori, Dirigenti e Titolari di P.O.) mediante ACCESSO DIRETTO NELLA PROPRIA "AREA PERSONALE" selezionandola voce "Modifica" (in fase di primo accesso potrà essere richiesto il supporto del webmaster o del personale dell'Ufficio Obblighi di Trasparenza di questo Servizio Autonomo).

Le modifiche apportate al proprio profilo dovranno essere "salvate" pena la perdita dei dati e documenti inseriti.

Rilevato che in numerosi Curricula e Dichiarazioni pubblicate risultano presenti dati personali non necessari (quali luogo di nascita, indirizzo di residenza, recapiti telefonici privati) si invitano i Direttori, Dirigenti di Servizio e Titolari di Posizione Organizzativa a verificare i propri dati e ad aggiornarli, ove occorra, con le modalità sopra indicate.

Le dichiarazioni di Direttori e Dirigenti che dovranno essere caricate direttamente sono solo quelle annuali, ovvero la Dichiarazione di “incompatibilità” di cui all’art. 20, co. 2 del D.Lgs. 39/2013 e la Dichiarazione relativa agli incarichi ricoperti di cui all’art. 14 del D.Lgs. 33/2013.

La Dichiarazione di “inconferibilità e incompatibilità” da produrre al momento del conferimento dell’incarico, invece, continuerà ad essere pubblicata a cura del Servizio Organizzazione del Dipartimento Risorse, incaricato della predisposizione della relativa proposta di DGR.

➤ **QUALITÀ DELLE INFORMAZIONI - DATI APERTI E LORO RIUTILIZZO (Artt. 6 - 7 e 7-bis del D.Lgs. 33/2013)**

Tutti i provvedimenti e le informazioni pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente devono essere conformi alle disposizioni contenute nel Capo I-ter del D.Lgs. 33/2013, recante “*Pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti*”, con particolare riferimento agli artt. 6, 7 e 7 bis. Pertanto, è fatto divieto di pubblicare documenti scansionati o nel formato p7m.

Ogni documento dovrà essere pubblicato in un formato aperto (PDF-A, Excel, Ods o altri formati equivalenti), conforme al documento originale agli atti della Struttura che lo ha prodotto.

➤ **RIMOZIONE DEI DATI (artt. 8 - 14 - 15 D.Lgs. 33/2013)**

L’art. 8, co. 3 del d.lgs. n. 33/2013, dispone che “ *I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell’articolo 5.*”

I citati artt. 14, co. 2, e 15, co. 4 (rispettivamente per i titolari di incarichi politici di amministrazione, di direzione o di governo e di incarichi dirigenziali e per i titolari di incarichi di collaborazione e consulenza) prevedono l’obbligo di pubblicazione entro tre mesi dalle elezioni, nomina o conferimento dell’incarico e per i tre anni dalla cessazione del mandato o dell’incarico.

Come indicato nell’*Allegato C Trasparenza* i soggetti responsabili della trasmissione del dato, dell’informazione o del documento e della loro pubblicazione, sono, altresì responsabili della loro rimozione allo scadere del termine di pubblicazione obbligatoria.

➤ **PUBBLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

Per quanto concerne la corretta pubblicazione dei provvedimenti amministrativi, compresi gli atti di concessione di sussidi, contributi e vantaggi economici, oltre a quanto riportato nell’Allegato C Trasparenza al PTPCT 2021/2023, anche con riferimento al formato aperto, si richiama la **Circolare prot. n. 415772/20 del 01/12/2020**, pubblicata nella sezione Avvisi e Circolari del sito istituzionale.

➤ **TRASPARENZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI (REG. UE 2016/679)**

L’attuazione degli obblighi di trasparenza non può prescindere da un ulteriore richiamo alle norme in materia di tutela della privacy, trattandosi di *due diritti* (diritto alla trasparenza e diritto alla privacy) *che meritano eguale tutela e devono essere entrambi sempre garantiti* (Corte Costituzionale n. 20/2019 relativa al Giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33).

L'art. 1, co. 2 del medesimo D.Lgs. 33/2013, subordina la trasparenza ai seguenti limiti: “La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione”.

Si richiamano al riguardo le Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati approvate dal Garante Privacy con Deliberazione 15 maggio 2014, n. 243.

L'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire sempre nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, tenendo anche conto del principio di “responsabilizzazione” del titolare del trattamento (artt. 23-25 e intero Capo IV del Regolamento), con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono pubblicati.

Tutto ciò premesso si informano le SS.LL. che con successiva Circolare operativa verranno nel dettaglio illustrate le modalità per l'espletamento delle attività di monitoraggio in capo ai Dipartimenti per consentire che venga prodotto un riscontro unitario al fine di una più agevole e ordinata attività di monitoraggio sullo stato di realizzazione delle Misure.

Con l'auspicio che le indicazioni contenute nel PTPCT 2021/2023 e nella presente Circolare, che resterà comunque fruibile nell'area intranet Avvisi e Circolari e nella sottosezione Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti Prevenzione della Corruzione – Circolari, si manifesta sin d'ora la più ampia disponibilità da parte della scrivente struttura a prestare tutti le eventuali ulteriori delucidazioni, da rendere anche informalmente attraverso i contatti che vengono di seguito debitamente indicati:

Maria Elena Di Cesare – Responsabile Ufficio “Prevenzione della Corruzione” - tel. 0862/363236;

Laura Chiarizia – Responsabile Ufficio “Obblighi di Trasparenza” tel. 0862/363558.

La Responsabile dell'Ufficio Prevenzione della Corruzione

F.to Avv. Maria Elena Di Cesare

La Responsabile dell'Ufficio Obblighi di Trasparenza

F.to Sig.ra Laura Chiarizia

**Il Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza**

Avv. Carlo Massacesi

Firmato digitalmente